II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1135 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2021

che istituisce massimali di bilancio per il 2021 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del suddetto regolamento per il 2021 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. In conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre tener conto degli eventuali aumenti applicati dagli Stati membri ai sensi di tale disposizione.
- (2) Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2021 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, secondo comma, di tale regolamento, al momento di fissare il massimale nazionale annuo per il regime di pagamento unico per superficie, la Commissione tiene conto di qualsiasi aumento applicato dagli Stati membri conformemente a tale disposizione.
- (3) Per ciascuno Stato membro che concede il pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2021 deve essere fissato dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento.
- (4) In merito al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il 2021, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del suddetto regolamento per il 2021 devono essere calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento e ammontare al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato come stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento.

ΙT

- (5) Per gli Stati membri che concedono il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2021 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (6) In merito al pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2021 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento e non possono superare il 2 % del massimale annuo fissato nell'allegato II di tale regolamento.
- (7) Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto per il 2021 in uno Stato membro supera il massimale fissato a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quello Stato membro, lo Stato membro deve finanziare la differenza conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del suddetto regolamento nel rispetto dell'importo massimo stabilito all'articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno fissare tale importo massimo per ciascuno Stato membro.
- (8) Per ciascuno Stato membro che concede il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel 2021, la Commissione deve fissare i massimali nazionali annui di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del suddetto regolamento per il 2021 in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
- (9) Per quanto riguarda il 2021, l'attuazione dei regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 è iniziata il 1º gennaio 2021. Per motivi di coerenza tra l'applicabilità del suddetto regolamento nell'anno di domanda 2021 e l'applicabilità dei massimali di bilancio corrispondenti, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. I massimali nazionali annui per il 2021 per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto I dell'allegato del presente regolamento.
- 2. I massimali nazionali annui per il 2021 per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto II dell'allegato del presente regolamento.
- 3. I massimali nazionali annui per il 2021 per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto III dell'allegato del presente regolamento.
- 4. I massimali nazionali annui per il 2021 per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto IV dell'allegato del presente regolamento.
- 5. I massimali nazionali annui per il 2021 per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto V dell'allegato del presente regolamento.
- 6. I massimali nazionali annui per il 2021 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VI dell'allegato del presente regolamento.
- 7. Gli importi massimi per il 2021 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VII dell'allegato del presente regolamento.

8. I massimali nazionali annui per il 2021 per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VIII dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.

IT

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2021

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

I. Massimali nazionali annui per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

	(iii iiigiiiiii iii EeTi)
Anno civile	2021
Belgio	220 516
Danimarca	510 443
Germania	2 881 039
Irlanda	814 613
Grecia	1 068 840
Spagna	2 791 396
Francia	3 025 957
Croazia	164 601
Italia	2 074 792
Lussemburgo	22 741
Malta	650
Paesi Bassi	460 278
Austria	458 384
Portogallo	288 469
Slovenia	72 302
Finlandia	258 372
Svezia	391 520

II. Massimali nazionali annui per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Anno civile	2021
Bulgaria	376 265
Cechia	464 763
Estonia	125 439
Cipro	29 400
Lettonia	168 899
Lituania	220 860
Ungheria	712 920
Polonia	1 535 543
Romania	935 992
Slovacchia	216 589

III. Massimali nazionali annui per il pagamento redistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2021
Belgio	45 157
	55 362
Germania	323 453
Francia	673 644
Croazia	36 497
Lituania	85 495
Polonia	278 884
Portogallo	55 302
Romania	104 163
Slovacchia	11 100

IV. Massimali nazionali annui per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Anno civile	2021
Belgio	148 478
Bulgaria	236 588
Cechia	254 432
Danimarca	240 600
Germania	1 386 226
Estonia	57 215
Irlanda	355 885
Grecia	539 123
Spagna	1 440 177
Francia	2 020 932
Croazia	109 490
Italia	1 088 559
Cipro	14 294
Lettonia	94 217
Lituania	170 990
Lussemburgo	10 030
Ungheria	391 715
Malta	1 573

Paesi Bassi	198 415
Austria	203 275
Polonia	1 008 015
Portogallo	204 262
Romania	567 542
Slovenia	39 459
Slovacchia	125 125
Finlandia	154 714
Svezia	205 703

V. Massimali nazionali annui per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile	2021
Danimarca	2 857
Slovenia	2 078

VI. Massimali nazionali annui per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

Anno civile	2021
Belgio	9 367
Bulgaria	2 117
Cechia	1 696
Danimarca	15 238
Germania	46 208
Estonia	1 240
Irlanda	23 726
Grecia	35 942
Spagna	96 012
Francia	67 364
Croazia	7 299
Italia	72 571
Cipro	476
Lettonia	3 831
Lituania	7 125
Lussemburgo	501

Ungheria	5 223
Malta	21
Paesi Bassi	13 228
Austria	13 552
Polonia	33 600
Portogallo	13 617
Romania	21 091
Slovenia	1 973
Slovacchia	1 706
Finlandia	5 157
Svezia	13 714

VII. Importi massimi per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

	(
Anno civile	2021
Belgio	9 899
Bulgaria	15 773
Cechia	16 962
Danimarca	16 040
Germania	92 415
Estonia	3 814
Irlanda	23 726
Grecia	35 942
Spagna	96 012
Francia	134 729
Croazia	7 299
Italia	72 571
Cipro	953
Lettonia	6 281
Lituania	11 399
Lussemburgo	669
Ungheria	26 114
Malta	105
Paesi Bassi	13 228
Austria	13 552
Polonia	67 201

Portogallo	13 617
Romania	37 836
Slovenia	2 631
Slovacchia	8 342
Finlandia	10 314
Svezia	13 714

VIII. Massimali nazionali annui per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013

	(in migliaia di EUR)	
Anno civile	2021	
Belgio	81 801	
Bulgaria	118 294	
Cechia	127 216	
Danimarca	32 863	
Estonia	6 821	
Irlanda	3 000	
Grecia	178 331	
Spagna	573 817	
Francia	1 010 466	
Croazia	54 745	
Italia	468 806	
Cipro	3 812	
Lettonia	47 108	
Lituania	85 495	
Lussemburgo	160	
Ungheria	195 857	
Malta	3 000	
Paesi Bassi	3 350	
Austria	14 229	
Polonia	504 007	
Portogallo	133 521	
Romania	272 554	
Slovenia	17 099	
Slovacchia	62 562	
Finlandia	101 080	
Svezia	89 138	